Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1849 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2015

relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni ortaggi originari del Ghana

[notificata con il numero C(2015) 6858]

(GU L 268 del 15.10.2015, pag. 33)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/2316 della Commissione del 16 dicembre 2016	L 345	66	20.12.2016

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1849 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2015

relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni ortaggi originari del Ghana

[notificata con il numero C(2015) 6858]

Articolo 1

È vietato introdurre nei territori dell'Unione piante, eccettuati i semi, di *Capsicum* L., *Lagenaria* Ser., *Luffa* Mill., *Momordica* L. e *Solanum* L., eccettuato *S. lycopersicum* L., originarie del Ghana.

▼M1

Articolo 2

L'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2017.

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.